

FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

Comitato Regionale Lombardia

Ufficio del Giudice Sportivo Territoriale

Oggetto: Denuncia del 27.11.17 a carico del signor Adriano Zani

Il sig. Fiorenzo Bonazzoli, arbitro provinciale FIB e Direttore della gara sportiva organizzata dalla bocciofila "RAU" di Roncadelle (BS), ha fatto pervenire, con verbale inviato alla FIB Lombardia in data 27 novembre 2017, una denuncia a carico del giocatore Adriano ZANI tessera categoria A n. 706931, appartenente alla Società "Amici per le Bocce" del Comitato di Brescia.

SI OSSERVA

Il Direttore di gara espone che il signor ZANI, nel corso della propria partita, disputata presso i campi della sede della Società organizzatrice, in modo del tutto ingiustificato, iniziava ad inveire, con parole volgari e blasfeme, siccome, a suo dire, disturbato da due giocatori intenti a concordare la corsia di gioco neutrale sulla quale disputare la propria partita.

Il sig. ZANI, successivamente, abbandonava il campo da gioco in maniera del tutto ingiustificata, seguitando ad inveire contro tutti i presenti e nonostante i richiami del Direttore di gara.

Il sig. Bonazzoli riferisce che l'episodio, del tutto immotivato ed inspiegabile, ha condizionato negativamente lo svolgimento della gara.

Si prende atto, peraltro, che il Presidente della Società organizzatrice della gara, sig. Pietro Romano, ha fatto pervenire una dichiarazione nella quale ha confermato la ricostruzione dei fatti effettuata dal Direttore di gara, esprimendo, a nome di tutta la Società, il proprio disappunto per il comportamento tenuto dal giocatore ZANI.

Lo scrivente rileva, inoltre, la responsabilità oggettiva, della Società di appartenenza de giocatore, ai sensi dell'ar61, comma 2 del Regolamento di giustizia e disciplina.

In considerazione di quanto sopra esposto, il Giudice Territoriale, visto l'art. 61, comma 3, lettera d),

DISPONE

a carico del signor Adriano ZANI la sanzione della squalifica per mesi uno (1), decorrente dalla data di ricezione, con qualsiasi mezzo, della comunicazione del presente provvedimento.

Visto, altresì, il combinato disposto dell'art. 61, comma 2 e dell'art. 61, comma 7, lett. b)

DISPONE

a carico della Società AMICI PER LE BOCCE del Comitato Provinciale di Brescia, società di appartenenza del sopra riferito giocatore, la sanzione della multa di € .150,00.-.

Milano, 20 dicembre 2017

Il Giudice Sportivo Territoriale

(avv. Elisabetta Bazzan)
